

## GIURISPRUDENZA

---

1. SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNETURA APOSTOLICA – Sentenza definitiva, coram Burke, *Trasferimento* – Prot. N. 38743/06 CA [contenzioso amministrativo], 1° dicembre 2009\*.

**Trasferimento dall'ufficio di parroco – Ricorso gerarchico – Conferma del provvedimento**

**Processo amministrativo – Rigetto fin dall'inizio del ricorso – Decreto di ammissione in Congresso**

**Difetto nella causa del trasferimento - Insussistenza**

**Errore nel procedimento – Sussistenza**

**Invalidità della sospensione del parroco - Insussistenza**

**I**L trasferimento imposto dall'ufficio di parroco deve essere realizzato seguendo la normativa generale degli atti amministrativi singolari, dei decreti singolari, dei trasferimenti imposti e del trasferimento dall'ufficio di parroco, evitando elementi di confusione provenienti da normative per altri procedimenti.

L'ufficio ad quod per il trasferimento non necessariamente deve essere l'ufficio di parroco di un'altra parrocchia. In ogni caso, gli elementi giuridici che conformano il procedimento del decreto di trasferimento devono fare riferimento ad un concreto ufficio ad quod, che cioè risulterà nel provvedimento finale e non un diverso ufficio.

Dal momento in cui gli viene intimato il decreto di trasferimento il parroco è tenuto a ottemperare agli obblighi del can. 1752 in rapporto con il can. 1747, e pertanto deve astenersi dall'esercitare il ministero di parroco, lasciare libera la casa parrocchiale quanto prima (a meno che si tratti di un ammalato: cfr. can. 1747, § 2) e consegnare tutte le cose a colui al quale il Vescovo ha affidato la parrocchia. Sono quindi riprovevoli i comportamenti del parroco trasferito che ostacolano il ministero dell'amministratore parrocchiale.<sup>1</sup>

\* Vedi alla fine delle due decisioni della Segnatura Apostolica il commento di J. CANOSA, *Aspetti dello statuto giuridico dei chierici trattati in due decisioni della Segnatura Apostolica*.

<sup>1</sup> Da ultimo il contenzioso sulla rimozione è stato trattato con il numero di protocollo 46792/12 CA ed è stato risolto negativamente.

**SENTENTIA DEFINITIVA**

In nomine Domini. Amen.

BENEDICTO PP. XVI feliciter regnante, Pontificatus sui anno v, die 1 decembris MMIX, Supremum Signaturae Apostolicae Tribunal, videntibus Em.mis ac Rev.mis D.nis Antonio Maria Card. Rouco Varela, Carolo Card. Caffarra, Iuliano Card. Herranz et Atilio Card. Nicora atque Exc.mo ac Rev.mo D.no Raimundo Leone Burke, *Praefecto et Ponente*, intervenientibus, Cl.ma Martha Wegan, utpote Patrona Rev.di Recurrentis, Cl.mo Carolo Gullo, tamquam Patrono Congregationis pro Clericis, atque Rev.do P. Nicolao Schöch, O.F.M., Promotore Iustitiae primum deputato et dein Substituto, in causa, de qua supra, hanc definitivam tulit sententiam.

**I. FACTI SPECIES**

1. Die 17 iunii 2005, Exc.mus Archiepiscopus translationem Rev.di N., Recurrentis in causa, ab officio parochi in loco X ad officium cappellani in nosocomio in loco Y decrevit. Rev.dus Recurrens autem translationem minime accepit, domum paroecialem relinquere necnon novum officium assumere recusans.

2. Die 20 iunii 2005 Rev.dus Recurrens remonstrationem contra decretum translationis apud Exc.mum Archiepiscopum sine exitu fecit, ideoque ipse die 8 mensis sequentis ad Summum Pontificem provocavit. Recursum, pro competentia ad Congregationem pro Clericis transmissum, praefatum Dicasterium die 12 iunii 2006 reiecit. Exc.mus Archiepiscopus interea die 16 septembris 2005 poenam suspensionis Rev.do Recurrenti

**SENTENZA DEFINITIVA**

Nel nome del Signore. Amen.

Nel quinto anno di Pontificato di Papa Benedetto XVI, il primo dicembre 2009, il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, essendo giudici gli Eminentissimi e Reverendissimi Signori Antonio Maria Card. Rouco Varela, Carlo Card. Caffarra, Julián Card. Herranz e Attilio Card. Nicora e l'Eccellentissimo e Reverendissimo Signor Raymond Leo Burke, *Prefetto e Ponente*, con gli interventi della Ch.ma Martha Wegan, come Patrona del Rev.do ricorrente, del Ch.mo Carlo Gullo, come Patrono della Congregazione per il Clero, e del Rev.do P. Nikolaus Schöch, O.F.M., Promotore di Giustizia, deputato prima, e in seguito Sostituto, nella causa in oggetto, ha emesso questa sentenza definitiva.

**I. FATTISPECIE**

1. Il 17 giugno 2005, l'Ecc.mo Arcivescovo decretò il trasferimento del Rev.do N., ricorrente nella causa, dall'ufficio di parroco di X all'ufficio di cappellano nell'ospedale di Y. Tuttavia, il Rev.do ricorrente non accettò minimamente il trasferimento, rifiutandosi sia di lasciare la casa parrocchiale, sia di assumere il nuovo ufficio.

2. Il 20 giugno 2005 il Rev.do ricorrente ha presentato senza successo all'Arcivescovo la richiesta di revoca contro il decreto di trasferimento, ragione per cui, l'8 del mese successivo, propose ricorso al Sommo Pontefice. Il ricorso, trasmesso per competenza alla Congregazione per il Clero, fu rigettato dal menzionato Dicastero il 12 giugno 2006. Nel frattempo, il 16 settembre 2005, l'Ecc.mo Arcivescovo – a motivo del rifiuto di adem-

irrogavit propter recusationem eius decreto interim obsequendi.

3. Rev.dus Recurrens tandem die 20 iunii 2006 apud H.S.T. recursum interposuit atque denuo ad Summum Pontificem diebus 3 et 27 augusti 2006 provocavit, sed Secretaria Status competentiam H.S.T. ad causam dirimendam litteris diebus 11 septembris et 22 decembris 2006 confirmavit. Voto praeliminari Rev.mi Referendarii accepto, Exc.mus Secretarius H.S.T. die 23 aprilis 2007 praedictum recursum in limine reiecit “utpote manifeste quolibet fundamento carentem”, sed Rev.dus Recurrens die 15 maii 2007 ad Em.mum H.S.T. Praefectum provocavit.

4. Receptis memorialibus Patronorum partium et voto Rev.di Promotoris Iustitiae deputati, in Congressu diei 19 septembris 2008, Exc.mus Praefectus H.S.T. recursum admisit ad disceptationem coram Em.mis et Exc.mis Iudicibus. Die 26 eiusdem mensis hoc dubium concordatum est: **An constet de violatione legis in procedendo vel in decernendo relate ad decisionem Congregationis pro Clericis diei 12 iunii 2006.** Cui dubio nunc, omnibus peragendis rite peractis, respondendum est.

## II. IN IURE ET IN FACTO

### *De violatione legis in decernendo*

5. Quoad assertam violationem legis in decernendo, ante omnia notanda est quaedam confusio de causa translationis sive ex parte Exc.mi Episcopi sive

piere il suo decreto – impose al Rev.do ricorrente la pena della sospensione.

3. Il Rev.do ricorrente, infine, presentò ricorso a questo Supremo Tribunale il 20 giugno 2006, ed il 3 ed il 27 agosto 2006 ricorse di nuovo al Sommo Pontefice, ma la Segreteria di Stato, tramite le lettere dell’11 settembre e del 22 dicembre 2006, confermò la competenza di questo Supremo Tribunale per dirimere la causa. Dopo aver ricevuto il Voto preliminare di un Rev.mo Referendario il 23 aprile 2007, l’Ecc.mo Segretario di questo Supremo Tribunale rigettò fin dall’inizio l’accennato ricorso “come manifestamente carente di qualsiasi fondamento”, però il Rev.do ricorrente ricorse all’Em.mo Prefetto di questo Supremo Tribunale il 15 maggio 2007.

4. Ricevuti i memoriali dei Patroni delle parti ed il voto del Rev.do Promotore di Giustizia deputato, nel Congresso del 19 settembre 2008, l’Ecc.mo Prefetto di questo Supremo Tribunale ammise il ricorso alla discussione innanzi agli Em.mi ed Ecc.mi Giudici. Il 26 dello stesso mese fu concordato questo dubbio: **Se consta la violazione della legge “in procedendo” [procedurale] o “in decernendo” [sostanziale] relativamente alla decisione della Congregazione per il Clero del 12 giugno 2006.** A tale dubbio si deve rispondere adesso, una volta che è stato debitamente compiuto quanto prescritto.

## II. IN DIRITTO ED IN FATTO

### *Circa la violazione della legge “in decernendo” [sostanziale]*

5. Per quanto attiene l’asserita violazione della legge “in decernendo” [sostanziale], prima di tutto nel caso si rileva una certa confusione a proposito del-

ex parte Congregationis pro Clericis in casu. Quattuor saltem causae ad parochum transferendum adductae sunt. Imprimis, iam ab anno 2001 Exc.mus Archiepiscopus translationem Rev.di Recurrentis proposuit propter conflictus eiusdem cum catholicis orientalibus et in schola publica. Exc.mus Archiepiscopus in litteris diei 13 iunii 2005 et ipse Rev.dus Recurrens in provocatione ad Summum Pontificem diei 8 iulii 2005 praefatos conflictus inter causas translationis enumeraverunt. Sed e contra, in litteris suis diei 6 februarii 2006 idem Exc.mus Archiepiscopus se praefatos conflictus minime in translatione decernenda considerasse affirmavit. In secundo loco, idem Exc.mus Archiepiscopus et Rev.dus Recurrens causam quindecim annorum in officio parochi completorum uti causam principalem translationis adduxerunt, Exc.mus scilicet Archiepiscopus tum in litteris diei 5 octobris 2005 ad Secretariam Status tum in litteris ad Congregationem diei 29 octobris 2005, atque Rev.dus Recurrens in suis litteris diei 8 iulii 2005 ad Summum Pontificem. Exc.mus Archiepiscopus revera omnes parochos, incluso Rev.do N., qui quindecim annos in eadem paroecia compleverunt ad officio renuntiandum invitaverat. Tertio, Exc.mus Archiepiscopus in litteris diei 6 februarii 2006 ad Congregationem etiam bonum pastorale paroeciae in loco v.d. X uti causam translationis declaravit. Secundum Exc.mi Archiepiscopi affirmationem, iuxta consilium sane duorum parochorum de quibus in cann. 1742, § 1 et 1750, fuit opportunitas translationis parochi propter bonum parochi et paroecianorum paroeciae *a qua*. Quarto, certo certius bonum spirituale infirmorum in nosocomio in loco v.d. Y translationem Rev.di Recurrentis exposulavit. Exc.mus vero Archiepiscopus

la causa del trasferimento sia da parte dell'Ecc.mo Vescovo, sia da parte della Congregazione per il Clero. Sono state esposte almeno quattro cause per il trasferimento del parroco. In primo luogo, già dall'anno 2001 l'Ecc.mo Arcivescovo propose il trasferimento al Rev.do ricorrente a causa dei suoi conflitti con i cattolici orientali e nella scuola pubblica. L'Ecc.mo Arcivescovo, in una lettera del 13 giugno 2005 e lo stesso Rev.do ricorrente nel reclamo rivolto al Sommo Pontefice l'8 luglio 2005, elencarono i riferiti conflitti fra le cause del trasferimento. Tuttavia, nella sua lettera del 6 febbraio 2006, lo stesso Ecc.mo Arcivescovo afferma di non aver considerato minimamente tali conflitti nel decidere il trasferimento. In secondo luogo, lo stesso Ecc.mo Arcivescovo e il Rev.do ricorrente hanno addotto come causa principale del trasferimento i quindici anni compiuti nell'ufficio di parroco: l'Ecc.mo Arcivescovo sia nella lettera del 5 ottobre 2005 alla Segreteria di Stato, come anche nella lettera alla Congregazione del 29 ottobre 2005; ed il Rev.do ricorrente nella sua lettera dell'8 luglio 2005 rivolta al Sommo Pontefice. Effettivamente, l'Ecc.mo Arcivescovo aveva invitato a rinunciare all'ufficio tutti i parroci, compreso il Rev.do N., che avessero compiuto quindici anni nella stessa parrocchia. In terzo luogo, l'Ecc.mo Arcivescovo, nella lettera alla Congregazione del 6 febbraio 2006, dichiarò anche come causa del trasferimento il bene pastorale della parrocchia nel luogo denominato comunemente X. In base all'affermazione dell'Ecc.mo Arcivescovo, secondo il consiglio dei due parroci ai quali fanno riferimento i cann. 1742, § 1 e 1750, sussistette l'opportunità del trasferimento per il bene del parroco e dei parrocchiani della parrocchia dalla

in litteris diei 6 februarii 2006 ad Congregationem declaravit opportunitatem translationis propter bonum parociae a qua et bonum valetudinarii ad quod. Decretum Congregationis pro Clericis etiam confusionem inter translationem et amotionem parochi praebere videtur, quia in nn. 1 et 2 potius actum tamquam translationem tractare videtur, dum idem in n. 3 actum tamquam amotionem clare praesentat, citans etiam can. 1741, n. 1. Uti clarum est, causae prima et tertia proceduram revera amotionis de qua in cann. 1740-1747 postulaverunt, et causa quarta proceduram de qua in cann. 1748-1752 postulavit. Causa tandem secunda non est ad rem, attento quod ipse Exc.mus Archiepiscopus admittit Rev.dum N. ad tempus indeterminatum nominatum fuisse.

6. Tali confusione evidenter in actis causae praesente, Exc.mus igitur Secretarius Congregationis ab Exc.mo Archiepiscopo clarificationem de causa vel causis translationis litteris diei 1 februarii 2006 petivit. Quidquid sit de variis causis adductis, decretum Congregationis pro Clericis diei 12 iunii 2006, quod est obiectum nostri iudicii, declaravit quod “le ragioni date dall’Ordinario sono corroborate dagli atti”. Perspecto quod has inter rationes habetur bonum animarum (cf. can 1748) seu cura animarum in valetudinario in loco v.d. Y, hoc sensu non probatur in praedicto decreto violatio legis in decernendo, cum haec ratio translationem legitimam reddere possit.

quale doveva trasferirsi. In quarto luogo, anche il bene spirituale dei pazienti assistiti nell’ospedale nel luogo denominato comunemente Y richiese il trasferimento del Rev.do ricorrente. Invero, l’Ecc.mo Arcivescovo, nella sua lettera del 6 febbraio 2006 alla Congregazione dichiarò l’opportunità del trasferimento per il bene della parrocchia dalla quale veniva spostato e per il bene dell’ospedale al quale si trasferiva. Il Decreto della Congregazione per il Clero pare che mostri una certa qual confusione fra il trasferimento e la rimozione, perché nei numeri 1 e 2 sembra trattare l’atto piuttosto come trasferimento, ma al numero 3 lo presenta chiaramente come rimozione, citando anche il can. 1741, n. 1. Come è chiaro, le cause prima e terza richiesero la procedura della rimozione prevista nei cann. 1740-1747, e la causa quarta richiese la procedura dei cann. 1748-1752. Infine, la causa seconda non attiene alla sostanza della questione, considerato che lo stesso Ecc.mo Arcivescovo ammise che il Rev.do N era stato nominato per un periodo indeterminato.

6. Presentandosi in modo evidente tale confusione negli atti della causa, l’Ecc.mo Segretario della Congregazione chiese quindi chiarimenti in merito alla causa o alle cause del trasferimento all’Ecc.mo Arcivescovo tramite la lettera del primo febbraio 2006. Comunque sia, a proposito delle varie cause addotte, il decreto della Congregazione per il Clero del 12 giugno 2006, che è l’oggetto del nostro giudizio, dichiarò che “le ragioni date dall’Ordinario sono corroborate dagli atti”. Considerato che fra queste ragioni era compreso il bene delle anime (cf. can 1748) ossia la cura delle anime nell’ospedale sito nel luogo comunemente denominato Y, in questo senso non è provata la violazione della

legge nella decisione, poiché questa ragione può rendere legittimo il trasferimento.

*De violatione legis in procedendo*

7. Translatio parochi ad bonum animarum procurandum per proceduram in cann. 1748-1752 perficienda est. Evidenter novum officium ad quod Exc.mus Episcopus parochum transferre vult propter bonum animarum vel Ecclesiae necessitatem aut utilitatem (cf. can. 1748) necessarie determinatum esse debet. Parochus in casu quo ipse “consilio ac suasionibus Episcopi obsequi non [intendit], rationes in scriptis exponat” (can. 1749), quae rationes necessarie ad determinatum officium pertinent. Eisdem dein rationes Episcopus, si “iudicet a proposito non esse recedendum”, cum duobus parochis de quibus in can. 1742, § 1, pendere tenetur (can. 1750).

8. Adest in casu etiam confusio de proposito translatione. In suis litteris diei 5 octobris 2005 Congregationi pro Clericis missis, Exc.mus Archiepiscopus asserit se, litteris diei 1 iunii 2005 ad Rev.dum N. datis, rationes ad eundem in aliam paroeciam transferendum (“trasferimento delle parrocchie”) explicavisse, sed praedictae litterae in actis haud exstant. Exc.mus Episcopus auxiliaris, qui mandato Exc.mi Archiepiscopi Rev.dum Recurrentem die 3 iunii 2005 visitavit, de translatione ad officium parochi in loco v.d. Z cum Rev.do Recurrente locutus est. Exc.mus Archiepiscopus insuper in documento diei 9 iunii 2005, de consilio duorum parochorum de quibus in can. 1742, § 1 recepto et ab eisdem parochis subsignato, affirmavit se cum eis de ra-

*Circa la violazione della legge “in procedendo” [procedurale]*

7. Il trasferimento del parroco diretto a procurare il bene delle anime va compiuto seguendo la procedura prevista nei cann. 1748-1752. Evidentemente, il nuovo ufficio al quale l'Ecc.mo Vescovo vuole trasferire il parroco o per il bene delle anime o per la necessità od utilità della Chiesa (cf. can. 1748) deve necessariamente essere determinato. Nel caso in cui il parroco “non intenda assecondare il consiglio e i pressanti inviti del Vescovo, ne esponga i motivi per iscritto” (can. 1749), i quali motivi devono necessariamente essere pertinenti ad un ufficio determinato. Il Vescovo poi, se giudica di non dover recedere dal suo proposito, insieme a due parroci scelti a norma del can. 1742, §1, è tenuto a ponderare gli stessi motivi.

8. Nella fattispecie c'è anche confusione circa il trasferimento proposto. Nella sua lettera inviata il 5 ottobre alla Congregazione per il Clero, l'Ecc.mo Arcivescovo afferma che nella lettera del primo giugno 2005 consegnata al Rev.do N., gli aveva spiegato i motivi per il trasferimento ad un'altra parrocchia (“trasferimento delle parrocchie”), però tale lettera non si trova fra gli atti del processo. L'Ecc.mo Vescovo ausiliare, che per mandato dell'Ecc.mo Arcivescovo visitò il Rev.do ricorrente il 3 giugno 2005, parlò con il Rev.do ricorrente a riguardo del trasferimento all'ufficio di parroco nel luogo comunemente denominato Z. L'Ecc.mo Arcivescovo, inoltre, nel documento del 9 giugno 2005, concernente la ricezione del parere dei due parroci

tionibus Rev.dum D.num N. ad aliam paroeciam transferendi locutum esse et eos talem translationem necessariam iudicasse. Rev.mus Vicarius generalis, die 13 iunii 2009, Rev.dum Recurrentem certiore faciens de exitu consilii a praedictis parochis quaesiti, affirmavit ipsos parochos translationi eiusdem ad officium parochi in loco v.d. Z favere. Quando Rev.dus Recurrens negative ad propositam translationem ad praefatum officium respondit, Exc.mus autem Archiepiscopus translationem ad officium cappellani decrevit. Ipsum, tandem, decretum translationis in parte motiva de rationibus translationis ad aliam paroeciam disserit, dum pars dispositiva agit de translatione ad officium cappellani in valetudinario. Dantur igitur in casu processus translationis ad officium parochi in alia paroecia et decretum translationis ad officium diversum seu cappellani, quod haud consonum est cum norma legis de modo procedendi in parochia transferendo.

9. Re funditus considerata, verificatur in casu violatio legis in procedendo, quia Exc.mus Praesul proceduram quoad translationem ad aliud officium parochi, haud ad officium cappellani, secutus est, ideoque quoad translationem ad officium cappellani deficiunt invitatio, de qua in can. 1748, colloquium cum duobus parochis, de quo in can. 1750, et articulatio rationum in ipso decreto, de qua in can. 51.

previsti dal can. 1742, § 1 firmato dagli stessi parroci, affermò che parlò con loro dei motivi per trasferire il Rev.do Signor N. ad un'altra parrocchia e che avevano giudicato necessario tale trasferimento. Il Rev.mo Vicario generale, il 13 giugno 2009, informando il Rev.do ricorrente circa il risultato del consiglio chiesto ai menzionati parroci, affermò che gli stessi parroci erano favorevoli al trasferimento del medesimo all'ufficio di parroco nel luogo comunemente detto Z. Quando il Rev.do ricorrente rispose negativamente alla proposta di trasferimento al menzionato ufficio, l'Ecc.mo Arcivescovo decretò il trasferimento all'ufficio di cappellano. Infine, lo stesso decreto di trasferimento, nella parte motiva tratta delle ragioni del trasferimento ad altra parrocchia, mentre la parte dispositiva fa riferimento al trasferimento all'ufficio di cappellano in un ospedale. Nella fattispecie concorrono quindi il procedimento di trasferimento ad un'altra parrocchia e il decreto di trasferimento ad un ufficio diverso, vale a dire, cappellano di ospedale, il che non è conforme con il disposto della legge relativa al modo di procedere per trasferire un parroco.

9. Dopo aver considerato accuratamente la questione, si rileva nella fattispecie la violazione della legge nel modo di procedere, poiché l'Ecc.mo Presule ha seguito il procedimento per il trasferimento ad altro ufficio di parroco invece che all'ufficio di cappellano, e quindi mancano, per il trasferimento a cappellano, l'invito previsto nel can. 1748, il colloquio con due parroci, previsto nel can. 1750, e l'esposizione, all'interno dello stesso decreto, dei motivi, com'è previsto nel can. 51.

*De poena suspensionis*

10. Cl.ma Patrona Rev.di Recurrentis erronee asserit quod decisio de illegitimitate decreti Congregationis quoad translationem redderet etiam suspensionem eiusdem Recurrentis invalidam. Quoad hanc assertionem imprimis notandum est recursum contra suspensionem (prot. n. 39303/06 CA) ab H.S.T. iam decreto diei 23 aprilis 2007 in limine reiectum esse et recursum contra eiusdem reiectionem ad Em.mum H.S.T. Praefectum die 24 septembris 2007 peremptum declaratum esse.

11. Rev.dus insuper Recurrens, decreto translationis lato, oboedientia erga Exc.mum Archiepiscopum ligatus mansit usque ad decisionem H.S.T. (cf. can. 274, § 2). Decisio H.S.T. in casu nullo modo recusationem Rev.di N. domum paroecialem deserendi iustificare potest. Secundum iurisprudentiam constantem H.S.T. parochus translatus, ad normam can. 1752 collati cum can. 1747, tenetur, pendente recursu: "... a parochi munere exercendo abstinere, quamprimum liberam relinquere domum paroecialem (nisi fortasse agatur de infirmo: cfr. can. 1747, § 2) et omnia ei tradere cui Episcopus paroeciam commiserit" (cf. *Supremum Signaturae Apostolicae Tribunal, Sententia definitiva, c. Agustoni, 24 iunii 1995, Prot. N. 23443/92 CA, n. 9*). *Actiones Rev.di Recurrentis post notificationem translationis decreti, ex. gr., recusatio domum paroecialem relinquendi, prosecutio exercitii officii parochi in paroecia a qua, praepeditus ingressus administratoris paroecialis usque ad interventum publicae securitatis custodum et administratio sacramentorum haud obstante poena suspensionis irrogata, omnino reprehendendae sunt.*

*Circa la pena di sospensione*

10. La Ch.ma Patrona del Rev.do ricorrente asserisce erroneamente che la decisione sulla illegittimità del decreto della Congregazione riguardo al trasferimento renderebbe invalida anche la sospensione dello stesso ricorrente. Riguardo a questa asserzione va notato, in primo luogo, che il ricorso contro la sospensione (prot. n. 39303/06 CA) fu rigettato da Q.S.T. [questo Supremo Tribunale] fin dall'inizio tramite il decreto del 23 aprile 2007 e il ricorso contro tale rigetto fu dichiarato perento dall'Em.mo Prefetto di Q.S.T. il 24 settembre 2007.

11. Inoltre, il Rev.do ricorrente, una volta emanato il decreto di trasferimento, rimase vincolato dall'obbedienza verso l'Ecc.mo Arcivescovo fino alla decisione di Q.S.T. (cf. can. 274, § 2). La decisione di Q.S.T. nella fattispecie in alcun modo può giustificare il rifiuto del Rev.do N. di lasciare la casa parrocchiale. Secondo la costante giurisprudenza di Q.S.T. il parroco trasferito, secondo la norma del can. 1752 in rapporto con il can. 1747, durante la pendenza del ricorso, è tenuto a: "... astenersi dall'esercitare il ministero di parroco, lasciare libera la casa parrocchiale quanto prima (a meno che eventualmente si tratti di un ammalato: cfr. can. 1747, § 2) e consegnare tutte le cose a colui al quale il Vescovo affidi la parrocchia" (cf. *Tribunale Supremo della Segnatura Apostolica, Sentenza definitiva, c. Agustoni, 24 giugno 1995, Prot. N. 23443/92 CA, n. 9*). Sono assolutamente da riprovare i comportamenti del Rev.do ricorrente dopo la notificazione del decreto di trasferimento, ad esempio: il rifiuto di lasciare la casa parrocchiale, il proseguimento dell'esercizio dell'ufficio di parroco nella parrocchia dalla quale era stato trasferito, l'ostacolare l'ingres-

so dell'amministratore parrocchiale fino all'intervento degli agenti della pubblica sicurezza nonché l'amministrazione dei sacramenti nonostante gli fosse stata irrogata la pena della sospensione.

### III. CONCLUSIO

13. Omnibus in iure et in facto aequae rimatis, infrascripti Patres pro Tribunali sedentes ac solum Deum prae oculis habentes, dubio proposito respondendum esse decreverunt atque respondent:

AFFIRMATIVE, seu constare de violatione legis in procedendo relate ad decisionem Congregationis pro Clericis diei 12 iunii 2006.

NEGATIVE, seu non constare de violatione legis in decernendo relate ad decisionem Congregationis pro Clericis diei 12 iunii 2006.

Pro expensis processualibus retinetur ex cautione in arca H.S.T. summa 500 € et summa 1,000 € Rev.do Recurrenti restituantur. Partes suo quaeque Cl.mo Patrono congruum solvant honorarium.

Hanc definitivam sententiam cum omnibus quorum interest communicandam et executioni mandandam decernimus, ad omnes iuris effectus.

Datum Romae, e sede Supremi Signaturae Apostolicae Tribunalis, die 1 decembris MMIX.

(Signati)

Antonius Maria Card. ROUCO VARELA  
Carolus Card. CAFFARRA  
Iulianus Card. HERRANZ

### III. CONCLUSIONE

13. Approfondito equamente ogni aspetto in diritto ed in fatto, i sottoscritti Padri giudici, avendo solo Dio innanzi agli occhi, al dubbio proposto hanno decretato che sia da rispondere e rispondono:

AFFERMATIVAMENTE, ossia consta la violazione di legge "in procedendo" [procedurale] relativamente alla decisione della Congregazione per il Clero del 12 giugno 2006.

NEGATIVAMENTE, ossia non consta la violazione di legge "in decernendo" [sostanziale], relativamente alla decisione della Congregazione per il Clero del 12 giugno 2006.

Quanto alle spese processuali si trattiene dalla cauzione depositata in cassa presso Q.S.T. la somma di 500 € e sia restituita al Rev.do ricorrente la somma di 1,000 €. Ciascuna parte corrisponda un congruo onorario al proprio Ch.mo Patrono.

Stabiliamo che questa sentenza definitiva sia comunicata a tutti gli aventi interesse e sia mandata ad esecuzione, ad ogni effetto di diritto.

Roma, dalla sede del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, il 1° dicembre 2009.

(Firme)

Antonio María Card. Rouco Varela  
Carlo Card. Caffarra  
Julián Card. Herranz

Atilius Card. NICORA  
 ✠ Raimundus Leo BURKE,  
*Praefectus et Ponens*

Attilio Card. Nicora  
 ✠ Raymond Leo Burke,  
*Prefetto e Ponente*

Et notificetur.

Si notifici.

Die IV ianuarii MMX.

Il 4 gennaio 2010.

✠ Franciscus DANEELS, o. praem.,  
*Secretarius*

✠ Frans Daneels, o. praem.,  
*Segretario*

Paulus MALECHA,  
*Moderator Cancellariae*

Paweł Malecha,  
*Capo della Cancelleria*

★

2. SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNETURA APOSTOLICA – Decreto del Segretario (Daneels), *Di sostentamento* – Prot. N. 47313/12 CA [contenzioso amministrativo], 11 marzo 2013.<sup>2</sup>

**Ricorso gerarchico – Omissione della previa richiesta di revoca o correzione – Proposizione fuori del termine perentorio stabilito dalla legge – Irricevibilità**

**Presbitero diocesano – Censura di sospensione – Diritto alla remunerazione mensile – Insussistenza**

**Presbitero diocesano – Censura di sospensione – Diritto al sostentamento – Sussistenza – Esigenza della prova dello stato di povertà – Legittimità**

**P**ER la proposizione di un ricorso gerarchico occorre adeguarsi al contenuto dei *cann. 1734, § 3, 1°; 1735; 1737, § 2, CIC*, per cui esso diviene irricevibile qualora sia stata omessa la richiesta di revoca o correzione e/o qualora sia stato proposto quando i termini sono decorsi.

I presbiteri diocesani, anche se sono stati sospesi, hanno diritto a ricevere il sostentamento dalla Diocesi (*can. 1350, § 1*). L'assegnazione da parte della Diocesi di una remunerazione mensile ai presbiteri diocesani (*cf. can. 281*) è corrisposta allorché ci siano dei presupposti (per esempio, esercizio di un ufficio nella Diocesi), in assenza dei quali può essere revocata.

<sup>2</sup> Vedi alla fine delle due decisioni della Segnatura Apostolica il commento di J. CANOSA, *Aspetti dello statuto giuridico dei chierici trattati in due decisioni della Segnatura Apostolica*.

Prot. N. 47313/12 CA  
*Sustentationis*

Prot. N. 47313/12 CA  
*Circa il sostentamento*

### DECRETUM

Rev.do D.no N., presbytero dioecesi x incardinato, Exc.mus Episcopus dioecesanus decreto diei 18 augusti 2008 censuram suspensionis irrogavit. Anno autem 2011 idem Exc.mus Episcopus processum poenalem institui curavit contra Rev.dum presbyterum, cuius occasione promississe asseritur se ei menstruum stipendium persoluturum esse, silens tamen de "repasso financeiro corrispondente ao tempo decorrido desde o decreto de Suspensão".

Mense septembri anni 2011 Rev.dus Recurrens pensionem recepit, sed die 27 octobris insequentis Cl.mus Advocatus Episcopi dioecesani solutionum suspensionem nuntiavit. Rev.dus presbyter tunc die 1 ianuarii 2012 ad Congregationem pro Clericis recurrit, quae recursum die 7 augusti 2012 reiecit.

Rev.dus D.nus N. tandem die 26 octobris anno 2012 ad H.S.T. recurrit.

Actis a Congregatione exquisitis iisque die 12 novembris 2012 receptis,

### SUPREMUM SIGNATURAE APOSTOLICAE TRIBUNAL

Re sedulo examinata;

Praemisso quod iuxta can. 1734 antequam quis recursum proponat, debet decreti revocationem vel emendationem scripto ab ipsius auctore petere intra peremptorium terminum decem dierum utilium a decreto legitime intimato;

Perpenso quod Congregatio pro Cle-

### DECRETO

L'Ecc.mo Vescovo diocesano irrogò mediante il decreto del 18 agosto 2008 la censura della sospensione al Rev.do Sig. N., presbitero incardinato nella diocesi x. Nell'anno 2011, lo stesso Ecc.mo Vescovo procurò che contro il Rev.do presbitero fosse intrapreso il processo penale, in occasione del quale si afferma che promise di corrispondergli uno stipendio mensile, tacendo tuttavia circa "le mensilità corrispondenti al tempo trascorso dal decreto di sospensione".

Nel mese di settembre dell'anno 2011 il Rev.do ricorrente ricevette la pensione, ma il Chiar.mo Avvocato del Vescovo diocesano comunicò, il 27 ottobre successivo, l'interruzione dei pagamenti. Allora, il primo gennaio 2012, il Rev.do presbitero ricorse alla Congregazione per il Clero, che rigettò il ricorso il 7 agosto 2012.

Infine, il Rev.do Sig. N. ricorse a Q.S.T. [questo Supremo Tribunale] il 26 ottobre 2012.

Richiesti alla Congregazione gli atti e ricevuti il 12 novembre 2012,

### IL SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNAURA APOSTOLICA

Esaminata attentamente la questione;

Premesso che, conformemente al can. 1734, chiunque prima di presentare ricorso deve chiedere per iscritto la revoca o la correzione del decreto al suo autore entro il termine perentorio di dieci giorni utili dalla legittima intimazione del decreto;

Considerato che la Congregazione

ricis in decreto adnotavit: “visto quanto estabelecido pelos cânones 1734, § 3, 1°; 1735; 1737, § 2, CIC, para a apresentação de um Recurso Hierárquico”;

Perspecto quod Congregatio ita decrevit remonstrationem omissam fuisse ac recursum hierarchicum terminis elapsis propositum fuisse;

Considerato, subordinate, quod iuxta can. 1350, § 1 Rev.dus N. ius habet ad sustentationem non autem ad menstruam remunerationem de qua in can. 281, ac proinde Rev.dus Recurrens assidue probare debet se inopia laborare quodque ipse hanc probationem non exhibuit;

Cum ergo non appareat ullum indicium violationis legis sive in procedendo sive in decernendo relate ad impugnatum decisionem Congregationis pro Clericis;

Praetermissis omnibus aliis forte animadvertendis;

Auditis Rev.mo Promotore Iustitiae et Rev.mo Promotore Iustitiae deputato;

Vi art. 76, § 1 *Legis propriae* H.S.T.,

#### decrevit:

**Recursum in limine reiciendum esse et facto reici ob evidentem defectum fundamenti.**

Adversus hoc decretum datur recursus ad Congressum intra peremptorium decem dierum terminum ab eodem recepto (cf. art. 76, § 3 *Legis propriae* H.S.T.).

<sup>3</sup> Successivamente il Rev.do Sig. N. non ha proposto ricorso all'Em.mo Prefetto di Q.S.T.

per il Clero indicò nel decreto: “visto quanto stabilito dai cann. 1734, § 3, 1°; 1735; 1737, § 2, CIC, per la proposizione di un ricorso gerarchico”;

Tenendo conto che la Congregazione decretò che la richiesta di revoca o correzione era stata omessa e che il ricorso gerarchico era stato proposto quando i termini erano passati;

Considerato, in subordine, che a norma del can. 1350, § 1, il Rev.do N. ha diritto al sostentamento, ma non tuttavia alla remunerazione mensile prevista dal can. 281, e, perciò, il Rev.do ricorrente deve dimostrare che regolarmente versa in uno stato di povertà, e [considerato] che il medesimo questa prova non l'ha presentata;

Poiché, non risulta alcun indizio della violazione della legge “in procedendo” [procedurale] o “in decernendo” [sostanziale] relativamente all'impugnata decisione della Congregazione per il Clero;

Omesse tutte le altre questioni che forse potrebbero essere considerate;

Sentiti il Rev.mo Promotore di Giustizia e il Rev.mo Promotore di Giustizia deputato;

In forza dell'art. 76, § 1 della *Legge propria* di Q.S.T.,

#### ha decretato:

**Che il ricorso deve essere rigettato fin dall'inizio e di fatto è rigettato per evidente difetto di fondamento.**

Contro questo decreto è ammesso il ricorso al Congresso entro il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione dello stesso (cf. art. 76, § 3 della *Legge propria* di Q.S.T.).<sup>3</sup>

Et notificetur omnibus, quorum interest, ad omnes iuris effectus.

Datum Romae, e Sede Supremi Signaturae Apostolicae Tribunalis, die 11 martii 2013.

✠ Franciscus DANEELS, o.praem.  
*Secretarius*

Iosephus Ferdinandus MEJÍA YÁÑEZ,  
m.g., *Cancellariae Praepositus*

E sia notificato agli interessati, ad ogni effetto di diritto.

Dato a Roma, dalla sede di questo Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, l'11 marzo 2013.

✠ Frans Daneels, o. praem.  
*Segretario*

Jose Fernando Mejía Yáñez, m.g.,  
*Capo della Cancelleria*

#### ASPETTI DELLO STATUTO GIURIDICO DEI CHIERICI TRATTATI IN DUE DECISIONI DELLA SEGNATURA APOSTOLICA

SOMMARIO: 1. Introduzione.- 2. Le due decisioni riportate nel contesto della giurisprudenza di contenzioso amministrativo pubblicata.- 3. Il contributo della Segnatura Apostolica al bene comune della Chiesa.

#### 1. INTRODUZIONE

VENGONO pubblicate in questo fascicolo della rivista due decisioni nelle quali il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica si è pronunciato circa atti amministrativi specifici che avevano modificato singoli aspetti dello statuto canonico di due sacerdoti. Il cambiamento giuridico operato dai provvedimenti impugnati era consistito, nel primo caso, nel trasferimento di un parroco ad un altro ufficio, mentre nel secondo caso, l'atto impugnato aveva comportato l'interruzione del sussidio percepito da un sacerdote da tempo sospeso canonicamente e sottoposto ad un processo penale nell'ambito della Chiesa.

In entrambe le fattispecie occorre tenere in considerazione un criterio basilare, vale a dire, che la Chiesa si adopera affinché i suoi ministri siano in grado di fornire la migliore cura pastorale possibile alle persone in genere e, in particolare, a tutti i fedeli, e per tale scopo, con la carità, con la verità e la giustizia, mira a garantire il sostentamento degli stessi ministri e a facilitare che possano condurre il loro servizio in un ministero in cui il proprio impegno diventi fruttuoso. D'altra parte, ma sempre in rapporto con siffatto presupposto, si ha la consapevolezza che sostenere la vocazione e la missione di ogni ministro ordinato comporta il riconoscimento e l'attuazione dello statuto giuridico del chierico, e quindi richiede garantire la possibilità di esercizio dei diritti e degli obblighi ad esso relativi.<sup>4</sup> È per questo che ven-

<sup>4</sup> «L'esercizio dei propri diritti, l'adempimento dei propri obblighi, il rispetto dei divieti,

gono attuate determinate garanzie contenute nello statuto giuridico dei fedeli, che risultano specificate per i chierici, a beneficio di tutta la Chiesa.<sup>5</sup> In tal senso, quando al chierico interessato sembri ragionevolmente che un atto amministrativo dell'autorità ecclesiastica, promotore del bene dei fedeli, non riesce a salvaguardare allo stesso tempo i propri diritti o aspettative, egli può esercitare la capacità, prevista nella legge della Chiesa, per pretendere una o più revisioni da parte di diversi organi ecclesiali, autorizzati a ratificare o, se del caso, modificare o, addirittura, revocare tale provvedimento da lui impugnato.

2. LE DUE DECISIONI RIPORTATE NEL CONTESTO  
DELLA GIURISPRUDENZA DI CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO  
PUBBLICATA

La sentenza definitiva del 1° dicembre 2009, *coram* Burke, *Translationis*, prot. n. 38743/06 CA, è, al presente, la terza decisione riguardante trasferimenti di parroci che è stata pubblicata, stando ai dati recentemente forniti da G. P. Montini.<sup>6</sup> In passato fu pubblicato il Decreto del Prefetto della Segnatura Apostolica (che era allora il card. Staffa), del 16 dicembre 1971, nella causa *Translationis*, prot. n. 617/69 CA,<sup>7</sup> dichiarante la fine della controversia a

l'assecondare le esortazioni, sono elementi che contribuiscono a far sì che i sacri pastori siano soltanto e sempre ciò che sono sacramentalmente: ministri di Cristo. A tutto questo, non possiamo dimenticarlo, hanno diritto gli altri fedeli» (L. NAVARRO, *La formalizzazione dello statuto giuridico dei chierici*, in *I principi per la revisione del Codice di diritto canonico*, Milano 2000, pp. 395-420, p. 420). Cf. anche T. RINCÓN-PÉREZ, *Clérigo*, in *Diccionario General de Derecho Canónico*, a cura di J. Otaduy, A. Viana e J. Sedano, vol. II, pp. 119-125.

<sup>5</sup> Il significato ministeriale dello statuto del clero è stato comunemente evidenziato dagli autori in maniere e occasioni diverse, come quando è stato affermato che «Los clérigos están destinados a una actividad ministerial, y es esta destinación la clave de su condición jurídica personal, ya que en función de ella se definen sus peculiares deberes y derechos». (T. RINCÓN-PÉREZ, *Clérigo*, cit., p. 123).

<sup>6</sup> Cf. l'utile contributo di G.P. MONTINI, *Conspectus decisionum quae a Supremo Signaturae Apostolicae Tribunali in ambitu contentioso administrativo ab anno 1968 ad annum 2012 latae atque publici iuris factae sunt*, «Periodica» 103 (2014), pp. 27-66. Dopo l'apparizione del contributo di G.P. Montini sono state pubblicate alcune decisioni di contenzioso amministrativo emesse dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica che riguardano diverse tematiche, ma non il trasferimento del parroco.

<sup>7</sup> Può risultare indicativo riproporre il testo di quella decisione, peraltro ben conosciuta perché, come segnala G.P. MONTINI, *Conspectus decisionum...*, cit., p. 33, è apparsa pubblicata da diverse riviste nel periodo in cui fu emessa («Apollinaris» 44 [1971], pp. 627-628; «Periodica de re morali, canonica, liturgica» 61 [1972], p. 189; «Ephemerides Iuris Canonici» 28 [1972], p. 318; «Ius Canonicum» 14 [1974], p. 377) come anche nella raccolta di documenti della Curia romana realizzata da X. OCHOA, *Leges Ecclesiae post Codicem Iuris Canonici editae*, Vol. IV, Romae 1974, n. 4019: «In causa de qua supra, promotae a Rev.do D. X. contra decisionem Sacrae Congregationis pro Gentium Evangelizatione diei 14 Ianuarii 1969, confirmantem

motivo dalla revoca del decreto di trasferimento da parte dell'autore dello stesso, sebbene il cambio di ufficio parrocchiale fosse stato precedentemente confermato da un decreto della Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli, Dicastero competente nella causa, innanzi al quale il parroco trasferito aveva impugnato il primo provvedimento. Di maggiore rilievo è stata la pubblicazione della sentenza definitiva (in realtà furono tre sentenze ma trattate *ad modum unius*), del 24 giugno 1995, *coram* Agustoni, *Translationis*, prot. n. 23443/92 CA, 23444/92 CA, 23445/92 CA,<sup>8</sup> alla quale, fra l'altro, fa riferimento in un passaggio (nel n. 11) la decisione *coram* Burke ora riportata.<sup>9</sup>

Quella sentenza definitiva *Translationis* del 24 giugno 1995 concluse *Constat de violatione legis in procedendo tantum*, per il difetto di un presupposto necessario in quanto non si era verificata la vacanza nelle parrocchie *ad quas*, affinché fossero validi i trasferimenti dei parroci.<sup>10</sup> La sentenza definitiva *Translationis* del 1° dicembre 2009 dichiara *Affirmative, seu constare de violatione legis in procedendo relate ad decisionem Congregationis pro Clericis diei 12 iunii 2006. Negative, seu non constare de violatione legis in decernendo relate ad decisionem Congregationis pro Clericis diei 12 iunii 2006*, e pertanto la formulazione del dispositivo include esplicitamente la non provata violazione nella sostanza della decisione, benché sussista la violazione della legge nel procedere; tale illegittimità viene dichiarata poiché il Dicastero ha confermato un atto in

decretum E.mi Ordinarii, diei 8 maii 1968, quo idem Sac. transferebatur a paroecia loci "M. P". ad paroeciam loci "K"; cum idem E.mus Ordinarius per decretum diei 9 augusti 1971 revocaverit suum praecedens decretum translationis, de quo supra; attento quod per huiusmodi revocationem cessat obiectum contentionis agitatae coram Hoc Supremo Tribunali, lis finita declaratur. Et notificetur omnibus interesse habentibus. Romae, die 16 decembris 1971. Dinus Card. Staffa, Praefectus. Aurelius Sabattani. Secretarius».

<sup>8</sup> Pubblicata a cura di W. Daniel, *Ministerium Iustitiae. Jurisprudence of the Supreme Tribunal of the Apostolic Signatura. Official Latin with English Translation*, Montréal 2011, pp. 236-253, in latino e in inglese e, in precedenza, dalla rivista maltese «Forum» 6 (1995), pp. 117-122, sempre in latino e in inglese, ma soltanto la parte *in iure* della sentenza, come riferisce G.P. MONTINI, *Conspectus decisionum...*, cit., pp. 51-52, che inoltre aggiunge che la decisione è stata commentata da diversi autori: Z. GROCHOLEWSKI, *Trasferimento e rimozione del parroco*, in *La Parrocchia*, Città del Vaticano 1997, pp. 199-247; P. HAYWARD, *The Apostolic Signatura and Disputes Involving the Transfer of Parish Priests*, «Newsletter of Canon Law Society of Great Britain & Ireland», n° 104 (December 1995), pp. 24-32; M. LANDAU, *Amtsenthörung und Versetzung von Pfarrern. Eine Untersuchung des geltenden Rechts unter besonderer Berücksichtigung der Rechtsprechung der Zweiten Sektion des Höchsten Gerichts der Apostolischen Signatur*, Frankfurt am Main 1999, 248 e 307-309; A. MENDONÇA, *Justice and Equity: at Whose Expense?* in *The Art of the Good and Equitable. A Festschrift in Honor of Lawrence G. Wrenn*, a cura di F.C. Easton, Washington 2002, pp. 192-198.

<sup>9</sup> «... a parrochi munere exercendo abstinere, quamprimum liberam relinquere domum paroecialem (nisi fortasse agatur de infirmo: cfr. can. 1747, § 2) et omnia ei tradere cui Episcopus paroeciam commiserit (cf. Supremum Signaturae Apostolicae Tribunal, Sententia definitiva, c. Agustoni, 24 iunii 1995, Prot. N. 23443/92 CA, n. 9)».

<sup>10</sup> *Ministerium Iustitiae*, a cura di W. Daniel, cit., p. 375.

cui è stato seguito il procedimento per il trasferimento ad un nuovo ufficio di parroco invece che all'ufficio di cappellano di ospedale, e in esso mancherebbero, per il trasferimento a cappellano, l'invito specifico previsto nel can. 1748, il colloquio con due parroci previsto nel can. 1750, che dovrebbero essere informati però del progettato cambio ministeriale per poter pronunciarsi, e l'esposizione, all'interno dello stesso decreto, com'è previsto nel can. 51, dei motivi per il trasferimento ad un ufficio che è distinto dall'ufficio di parroco, esercitato precedentemente. In tal modo, si mostra lo stretto nesso tra i diritti delle persone e l'accurato svolgimento dei procedimenti previsti dalla legge.

Nell'ambito contenzioso amministrativo del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica ci sono state, tuttavia, diverse altre decisioni *Translatio-nis*, riguardanti trasferimenti di parroci, come emerge dai dati disponibili.<sup>11</sup>

Non passa inosservato che il parallelismo tra i diversi tipi di atti amministrativi – com'è il caso della contiguità tra rimozione e trasferimento del parroco<sup>12</sup> –, diviene senz'altro causa di effetti vantaggiosi (di economia normativa, per esempio<sup>13</sup>), ma al contempo richiede un attento discernimento per evitare equivoci, come mostra la confusione che affiora nel processo con prot. n. 38743/06 CA, conclusosi con la sentenza definitiva *coram* Burke, o altri simili che si erano manifestati in precedenti decisioni della Segnatura.<sup>14</sup>

<sup>11</sup> Cf. ad esempio, le decisioni commentate da Z. GROCHOLEWSKI, *Trasferimento e rimozione del parroco*, cit., pp. 241-247 e da M. LANDAU, *Amtsenthbung und Versetzung von Pfarrern*, cit., pp. 244-248.

<sup>12</sup> Prossimità che si rispecchia nelle trattazioni degli autori, come manifestano i contributi già citati di Grocholewski e di Landau, ma anche quelli, ad esempio, di P. VALDRINI, *Les procédures de recours contre les actes administratifs et contre les actes de révocation et de transfert des curés* «L'Année Canonique» 30 (1987), pp. 359-366; A. LAURO, *Il procedimento per la rimozione e il trasferimento dei parroci*, in *I procedimenti speciali nel diritto canonico*, Città del Vaticano 1992., pp. 303-313; F. DANEELS, *The Removal or Transfer of a Pastor in the Light of the Jurisprudence of the Apostolic Signatura*, «Forum» 8 (1997), pp. 295-301; A. CELEGHIN, *Il trasferimento e la rimozione dei parroci*, in *I giudizi nella Chiesa. Processi e procedure speciali. XXV Incontro di Studio. Villa S. Giuseppe - Torino 29 giugno-3 luglio 1998*, a cura del Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico, Milano 1999, pp. 121-148; V.G. D' SOUZA, *The Procedure for the Removal and Transfer of Pastors: Balancing the Rights*, «Studies in Church Law» 4 (2008), pp. 287-340; J.M. DÍAZ MORENO, *Remoción y Traslado de párrocos (procedimiento de)*, in *Diccionario General de Derecho Canónico*, cit., vol. VI, pp. 903-908; P. GHERRI, *I procedimenti per la rimozione e il trasferimento del parroco*, in *Il diritto nel mistero della Chiesa*. Vol. 4: *Prassi amministrativa e procedure speciali*, a cura del Gruppo italiano docenti di diritto canonico, Città del Vaticano 2014, pp. 311-325.

<sup>13</sup> Come riflettono le scelte sistematiche del CIC, che raggruppa in una sola sezione, *De procedura in parochis amovendis vel transferendis*, i due capitoli, I. *De modo procedendi in amotione parochorum* e II. *De modo procedendi in translatione parochorum*, e del CCEO, in cui si raccoglie in un capitolo *De procedura in parochis amovendis vel transferendis* l'articolo I *De modo procedendi in amotione parochorum* e l'articolo II, *De modo procedendi in translatione parochorum*.

<sup>14</sup> Si veda, ad esempio, Z. GROCHOLEWSKI, *Trasferimento e rimozione del parroco*, cit., pp. 246-247.

Per ciò che riguarda il decreto *Sustentationis*, prot. n. 47313/12 CA, esso rappresenta la prima pubblicazione di una decisione concernente una causa di sostentamento. Per altre cause di contenzioso amministrativo riguardanti il campo rivendicativo economico di ministri della Chiesa, delle quali sia pubblicata una decisione della Segnatura bisogna retrocedere di quarantatré anni, precisamente il 19 giugno 1972, allorché il Prefetto della Segnatura (era allora il card. Dino Staffa) decise in Congresso la causa *De ratione reditus qui ex exercitio ministeriorum ecclesiarum proveniunt*, prot. n. 1125/69 CA, con successiva pubblicazione del decreto.<sup>15</sup> Le fattispecie e le discipline giuridiche di riferimento – non soltanto i diversi contesti storici – relative a questi due provvedimenti sono assai diverse, ma alcuni criteri di fondo appaiono simili in virtù della specifica natura del servizio ministeriale prestato dai chierici, che viene retto da principi distinti dal comune lavoro dipendente.

### 3. IL CONTRIBUTO DELLA SEGNATURA APOSTOLICA AL BENE COMUNE DELLA CHIESA

Non c'è dubbio che le decisioni della Segnatura Apostolica riportate riguardino singoli casi e sarebbe sbagliato estrapolare da una fattispecie particolare imperativi di generalità. Tuttavia, nel prendere in considerazione degli atti amministrativi contestati, la Segnatura, dalla posizione che è caratteristica di un tribunale, fornisce, in ogni specifica controversia in cui essa interviene, una soluzione di giustizia legale, che non può non diventare una fonte feconda per la vita del Popolo di Dio, di linee guida valide per il buon governo nonché per il comportamento cristiano dei fedeli. Si deve constatare ancora una volta che promuovere il diritto è un bene per la società, perché la rende più giusta, e questo vale, ovviamente, anche per la Chiesa.<sup>16</sup>

L'importanza delle questioni discusse, sia nell'uno che nell'altro caso, aumenta l'interesse che divenga conoscibile il ragionamento giuridico che sta alla base delle decisioni adottate dal Supremo Tribunale Apostolico.

Nella causa *Translationis*, prot. n. 38743/06 CA, va considerato che dal momento che è stato emanato il primo atto amministrativo (il decreto di trasfe-

<sup>15</sup> G.P. MONTINI, *Conspectus decisionum...*, cit., p. 34. Benché rimanga un collegamento *ratione rei* con questo campo, non trattano la sostanza della materia due decisioni riguardanti la causa prot. n. 20468/88 CA, pubblicate parzialmente, delle quali anche dà notizia G.P. Montini (*ibid.*, cf. numeri 74 e 76, pp. 48-49).

<sup>16</sup> «La giustizia, che la Chiesa persegue attraverso il processo contenzioso amministrativo, può essere considerata quale inizio, esigenza minima e insieme aspettativa di carità, indispensabile ed insufficiente nello stesso tempo, se rapportata alla carità di cui la Chiesa vive. Nondimeno il Popolo di Dio pellegrinante sulla terra non potrà realizzare la sua identità di comunità di amore se in esso non si avrà riguardo alle esigenze della giustizia» (BENEDETTO XVI, *Discorso ai partecipanti alla Plenaria del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica*, 4 febbraio 2011, «AAS» 103 [2011], p. 118).

rimento emesso da un Vescovo diocesano, in questo caso, un Arcivescovo), esso è stato stabilito per promuovere il bene ecclesiale.<sup>17</sup>

Per perseguire questo fine, che è quello proprio della pubblica amministrazione ecclesiale, è stato necessario modificare un aspetto dello statuto di un sacerdote trasferendolo dall'ufficio di parroco a quello di cappellano di ospedale, nel rispetto dell'esercizio dei diritti del chierico, incluso quello di ricorrere avverso il provvedimento, senza che tuttavia si affievolisca l'obbligo di obbedire al decreto.

All'eccezione sollevata dall'avvocatesa del parroco, secondo la quale al sacerdote, che è stato sospeso per mancanza di obbedienza verso un decreto di trasferimento, non si può negare la sospensione del provvedimento impugnato in previsione di un'eventuale dichiarazione di illegittimità del decreto di trasferimento alla fine del processo (come potrebbe essere sostenuta l'illegittimità dell'obbedienza a un decreto illegittimo?) la Segnatura rispose che la richiesta di sospensione era stata rigettata preliminarmente dal momento che il ricorso deve essere effettuato con *fumus boni iuris*, che manca al sacerdote che non obbedisce nei termini stabiliti della legge per la fattispecie.

Con la presente sentenza della Segnatura questo punto riceve un'ulteriore specificazione chiarificante, in quanto viene ribadito l'obbligo per il parroco di adempiere diversi doveri connessi con il trasferimento, volti ad assicurare una cura pastorale serena verso i fedeli della parrocchia. In questo senso, la pendenza del ricorso rimane una circostanza variante lo statuto del parroco ma non scusante l'inosservanza di obblighi giuridici determinati, fatta eccezione, in ciò che concerne l'obbligo di lasciare la casa parrocchiale, qualora si verificasse la malattia del parroco.<sup>18</sup>

Nella causa *Sustentationis*, prot. n. 47313/12 CA, il decreto del Segretario della Segnatura contiene un'interpretazione della norma legale del can. 1350 § 1 del CIC in rapporto con il can. 281 del CIC, distinguendo il diritto al sostentamento dal diritto alla remunerazione mensile, poiché il primo appartiene al nucleo dello statuto del clero ma il secondo invece è in rapporto con l'ufficio effettivamente svolto, per cui la sospensione, che determina la cessazione della remunerazione, lascia vigente il diritto al sostentamento che,

<sup>17</sup> «Così, dunque, il bene pubblico, inteso come causa giustificante e legittimante, appare sempre nell'atto amministrativo come una finalità concreta, consistente nell'ottenimento di un bene oppure nel soddisfacimento di una necessità o di determinati interessi, che esprimono una relazione, nello specifico settore della vita ecclesiale in cui si collocano, con il fine generale della Chiesa» (J. MIRAS, J. CANOSA, E. BAURA, *Compendio di Diritto amministrativo canonico*, Roma 2009<sup>2</sup>, p. 168).

<sup>18</sup> «The rights of the parties are therefore left intact, but through the decision of the Signatura they are more clearly defined, thus providing a surer guide also for others who may later find themselves in similar circumstances» (P. HAYWARD, *The Apostolic Signatura and Disputes Involving the Transfer of Parish Priests*, cit., p. 30).

però, nel suo esercizio richiede ulteriori determinazioni, come ad esempio, la quantificazione con la corrispondente base probatoria.<sup>19</sup>

Da problematiche diverse emerge un elemento comune, presente nelle due decisioni, e cioè la caratteristica ministeriale dello statuto canonico dei chierici, che riunisce diritti e obblighi finalizzati all'effettivo servizio pastorale, per cui se esso subisce modifiche, anche le situazioni giuridiche soggettive dei pastori cambiano, e determinate prerogative che avevano fondamento in un contesto specifico decadono – o possono decadere – se mutano particolari circostanze.

Trattandosi di due decisioni di natura distinta (la prima, una sentenza definitiva emessa dal Collegio dei Giudici dopo aver svolto tutte le fasi del processo contenzioso amministrativo, mentre la seconda è una decisione preliminare), emanate sotto legislazioni applicabili diverse (soltanto il decreto *Sustentationis* riflette la *Lex propria* del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica,<sup>20</sup> giacché la sentenza definitiva *Translationis* è precedente alla vigenza di questa legge) mostrano l'influsso che è in grado di compiere nel diritto amministrativo della Chiesa la pubblicazione di queste differenti decisioni, ad esempio per integrare i due canoni del CIC che riguardano il procedimento amministrativo generale, vale a dire, il can. 50 e il can. 51.

Per il can. 50, nella parte che si riferisce alle prove necessarie per poter emanare un decreto amministrativo, può essere dedotto dal Decreto preliminare (prot. n. 47313/12 CA) che la responsabilità di produrre le prove ricadrebbe anche nella parte interessata, in taluni procedimenti amministrativi, e in mancanza delle prove necessarie, l'autorità amministrativa non è tenuta ad accogliere la richiesta dell'interessato nell'atto amministrativo.

Per il can. 51, invece, si può ricavare che ci deve essere una corrispondenza fra la parte motiva del decreto e la parte dispositiva e, d'altra parte, è ammissibile che la motivazione del decreto possa consistere, talvolta, nel rinvio ai canoni del CIC corrispondenti, ma, in tal caso, è importante che il richiamo sia specifico e non generico e le norme citate effettivamente sostengano legalmente il dispositivo. La motivazione, pertanto, non deve mai essere una mera formalità.<sup>21</sup>

<sup>19</sup> «La remuneración sigue a la relación de servicio que subsiste entre cada clérigo como individuo y el desempeño del oficio que le ha sido asignado, mientras que la sustentación viene como consecuencia de su incorporación a la estructura eclesiástica. La remuneración retribuye una actividad, la sustentación garantiza un *status*». (P. CONSORTI, *Retribución de los clérigos [derecho a la]*, in *Diccionario General de Derecho Canónico*, cit. vol. VI, pp. 1001-1003, p. 1002).

<sup>20</sup> BENEDETTO XVI, Lett. ap. *motu proprio* data, *Antiqua ordinatione*, promulgante la *Lex propria Supremi Tribunalis Signaturae Apostolicae*, «AAS» 100 (2008), pp. 513-538.

<sup>21</sup> «La motivazione in primo luogo deve aiutare l'interessato a decidere se proporre un'ulteriore ricorso o rinunciare ad esso (essa, infatti, può convincere il ricorrente dell'inutilità

Restano altri temi da affrontare che però meritano un spazio ben più ampio, come la distinzione dei campi penale e amministrativo nella giurisprudenza della Segnatura Apostolica.

Va comunque riscontrata l'importanza della ripresa, negli ultimi anni, della pubblicazione della giurisprudenza, che fa sperare nell'avvicinarsi di quel momento in cui la *iurisprudencia* del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica e la sua giurisprudenza pubblicata siano due concetti coincidenti.

JAVIER CANOSA

dell'ulteriore ricorso). La motivazione è necessaria per poter preparare una adeguata impugnazione. Ma la motivazione inoltre – indipendentemente da un'ulteriore ricorso o meno – dimostra il rispetto verso la persona del ricorrente, indicandogli le ragioni che hanno spinto il superiore a dare tale e non un'altra decisione. La motivazione è, infine, in qualche senso pure una dimostrazione della serietà dell'operato di chi emana la decisione. Essa quindi è ordinata anche ad eliminare il sospetto dell'arbitrio». (Z. GROCHOLEWSKI, *Il sistema dei ricorsi e la giurisdizione dei tribunali amministrativi*, in *I principi per la revisione del Codice di diritto canonico*, cit., pp. 461-499, p. 489).